

CAPITOLO X

LE IMPUGNAZIONI

di Lorenzo Cordì, Aurora Matteucci

SOMMARIO: 1. I principi generali in materia di impugnazioni penali. – 1.1. Il principio di tassatività. – 1.2. L'effetto sospensivo. – 1.3. L'effetto estensivo. – 1.4. L'effetto devolutivo. – 2. I titolari del diritto all'impugnazione. – 2.1. L'impugnazione del pubblico ministero. – 2.2. L'impugnazione dell'imputato e del suo difensore. – 2.3. L'impugnazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. – 2.4. L'impugnazione della parte civile, del querelante, della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione. – 3. L'interesse ad impugnare. – 4. La forma e la presentazione dell'impugnazione. – 5. I termini per impugnare e i motivi nuovi. – 6. Il giudice competente. – 7. La rinuncia all'impugnazione. – 8. L'inammissibilità dell'impugnazione. – 9. La condanna alle spese nei giudizi di impugnazione. – 10. L'appello: considerazioni introduttive. Il diritto al doppio grado di giurisdizione. Il braccio di ferro tra Parlamento e Corte costituzionale. – 10.1. Appellabilità oggettiva e appellabilità soggettiva. – 10.1.1. L'appello contro le sentenze di condanna. – 10.1.2. L'appello contro le sentenze di proscioglimento. – 10.1.3. L'appello contro le sentenze di proscioglimento emesse all'esito del giudizio abbreviato e l'inappellabilità delle sentenza di non luogo a procedere. – 10.1.4. L'appello contro le sentenze di proscioglimento emesse all'esito del giudizio innanzi al giudice di pace. – 10.1.5. L'appello del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. – 10.1.6. L'appello della parte civile. – 10.1.7. Appello principale e appello incidentale. – 10.1.8. Il meccanismo della conversione del ricorso in appello. – 10.1.9. La cognizione del giudice di appello: *tantum devolutum quantum appellatum* e divieto di *reformatio in peius*. – 10.2. Il procedimento d'appello. Le udienze in camera di consiglio e l'abrogazione del patteggiamento in appello. – 10.3. La decisione sull'esecuzione delle condanne civili. – 10.4. L'udienza pubblica: atti preliminari e dibattimento. – 10.4.1. Il giudizio. – 10.4.2. La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. – 10.5. Questioni di nullità. – 10.6. Le sentenze conclusive del giudizio d'appello. – 11. Le funzioni della Corte di Cassazione. – 12. Le decisioni impugnabili. – 13. La legittimazione soggettiva. – 14. I motivi di ricorso. – 15. Le condizioni di inammissibilità speciali. L'inammissibilità dell'impugnazione e l'obbligo di declaratoria di cause di non punibilità. – 16. La forma e le modalità del ricorso. – 16.1. Gli atti preliminari. – 16.2. Il procedimento camerale. – 16.3. La sospensione dell'esecuzione civile. – 16.4. Il dibattimento. – 16.5. La deliberazione delle sentenze. – 17. Le pronunce di inammissibilità ed il rigetto del ricorso. – 18. La rettificazione degli errori non determinanti annullamento. – 19. Le decisioni nel merito. – 19.1. L'annullamento senza rinvio. – 19.2. L'annullamento della sentenza ai soli effetti civili. – 19.3. L'annullamento con rinvio. – 19.3.1. Il giudizio di rinvio. – 19.4. L'annullamento parziale. – 20. Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto. – 21. La rescissione del giudicato. – 22. Le questioni cautelari ed il giudizio di cassazione. – 23. Il giudizio di revisione. – 23.1. Le decisioni soggette a revisione. – 23.2. I casi di revisione. – 23.2.1 Il conflitto teorico di giudicati. – 23.2.2. La pronuncia su questioni pregiudiziali civili o amministrative revocata. – 23.2.3. Le nuove prove. – 23.2.4. La condanna pronunciata in

conseguenza di falsità in atti o in giudizio o per altro fatto previsto come reato. – 23.2.5. Revisione in caso di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. – 23.3. I soggetti legittimati e la forma del ricorso. – 23.4. Il procedimento di revisione. – 23.4.1. Il vaglio di ammissibilità. – 23.4.2. La sospensione dell'esecuzione. – 23.4.3. Il giudizio di merito. – 23.4.4. La decisione e l'impugnazione. – 24. La riparazione dell'errore giudiziario.

1. I principi generali in materia di impugnazioni penali

Le impugnazioni sono rimedi che l'ordinamento predispone al fine di consentire la rimozione di possibili errori da cui sia viziata la sentenza penale.

Si tratta di strumenti processuali capaci di *combattere* (il termine impugnazione deriva dal latino *pugnare*) la pronuncia viziata da possibili errori connessi ad anomalie relative al procedimento (i c.d. *errores in procedendo*) oppure da difetti legati all'attività del decidere (i c.d. *errores in iudicando*).

La disciplina delle impugnazioni è contenuta nel Libro IX del codice di rito, suddiviso in quattro diversi titoli: gli ultimi tre dedicati ai singoli rimedi (appello, ricorso per cassazione e revisione); il primo dedicato alle disposizioni generali.

Già in base ad una prima suddivisione, le impugnazioni possono essere ricondotte a due grandi archetipi: quello dell'**azione di annullamento o querela nullitatis** (finalizzata alla rescissione totale o parziale della sentenza impugnata con vincolo per il giudice di attenersi ai motivi dedotti) e quello del **gravame** (finalizzato, invece, a devolvere al giudice *ad quem* l'intera causa affinché giudichi *ex novo* sull'intera vicenda sottoposta al suo esame con gli stessi poteri attribuiti al primo giudice).

Secondo un'ulteriore classificazione, i singoli mezzi di impugnazione si distinguono anche in base alla decisione oggetto di critica: nel caso in cui sia definitiva, le impugnazioni vengono catalogate come **straordinarie**; nel caso contrario in cui la decisione non sia ancora passata in giudicato, sono definite **ordinarie**.

Sono impugnazioni straordinarie la revisione (artt. 629 ss. c.p.p.) e il ricorso straordinario in cassazione per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.). La caratteristica di questo genere di rimedi consiste nel sottoporre a critica decisioni già dotate di efficacia definitiva, persino se la pena sia già stata eseguita o sia addirittura già estinta (art. 629 c.p.p.).

Sono ordinarie invece l'appello e il ricorso per cassazione. La loro esperibilità è, infatti, condizionata al rispetto di termini perentori, scaduti i quali, la decisione acquista efficacia di giudicato divenendo, pertanto, irrevocabile ed eseguibile (art. 648 c. 1 c.p.p. e art. 650 c. 1 c.p.p.).

1.1. Il principio di tassatività

Ai sensi dell'art. 568 c.p.p., *“la legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti ad impugnazione e determina il mezzo con cui*

possono essere impugnati”. Tale enunciato fissa il **principio di tassatività** che percorre la materia in esame dando luogo a due conseguenze: *i)* da una parte la necessità che la legge preveda espressamente un provvedimento come impugnabile e, *ii)* dall'altra che la medesima precisi con quale mezzo possa essere impugnato. Dal che, quale immediato corollario, discende l'inammissibilità dell'impugnazione esperita in assenza di apposita previsione legislativa (art. 591 c. 1 lett. b) c.p.p.).

Il principio in parola non è tuttavia assoluto, ma trova un **temperamento** già nel comma 2 dell'art. 568 c.p.p., nel quale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 111 c. 7 Cost., si prevede che “*sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo ad un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'articolo 28*”.

Quindi, il quadro che emerge dalla lettura composita dei primi due commi dell'art. 568 c.p.p. risulta il seguente: le sentenze – eccezion fatta per quelle risolutive del conflitto di competenza – sono sempre ricorribili in cassazione, senza necessità di una previsione legislativa *ad hoc*, ma potranno essere appellate solo se la legge riconosca espressamente tale possibilità. Quanto al mezzo di impugnazione, bisogna distinguere: se si tratta di sentenza di primo grado appellabile, esso sarà l'appello o il ricorso *per saltum* in cassazione (art. 569 c.p.p.); se si tratta, invece, di sentenza di primo grado inappellabile (sentenza di non luogo a procedere ex art. 428 c.p.p.; sentenza di condanna emessa all'esito di un giudizio abbreviato ex art. 443 c. 3 c.p.p., per il solo pubblico ministero fatte salve le sole pronunce modificative del titolo di reato; sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 448 c. 2 c.p.p., appellabili unicamente dal pubblico ministero dissenziente; sentenza di proscioglimento emessa prima del dibattimento ex art. 469 c.p.p.; sentenza di condanna con la quale è stata applicata la sola pena dell'ammenda ex art. 593 c. 3 c.p.p.), il mezzo potrà essere unicamente il ricorso per cassazione.

Infine, in base al comma 4-*bis* dell'art. 568, introdotto dalla legge 11/2018 “*Il pubblico ministero propone impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all'imputato solo con ricorso per cassazione*”.

Quanto alle modifiche sull'appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero si rinvia *infra* sub 10.

Regola analoga vale anche per i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale: anche questi sono sempre ricorribili in cassazione, mentre gli altri mezzi di impugnazione (riesame ex art. 309 c.p.p., ricorso *per saltum* in cassazione ex art. 311 c. 2 c.p.p. e appello ex art. 310 c.p.p.) sono ammessi solo se previsti per legge.

Per tutti gli altri provvedimenti opera, invece, il principio di tassatività previsto dal comma 1 dell'art. 568 c.p.p. Perciò, in tali casi, dovrà di volta in volta verificarsi se per il singolo provvedimento (diverso da una sentenza e non rela-

tivo alla materia della libertà personale) la legge preveda la possibilità di proporre impugnazione e ne individui anche il relativo mezzo. A titolo di esempio si ricordi che l'ordinanza con la quale il giudice accoglie, rigetta o dichiara inammissibile la richiesta di incidente probatorio non è impugnabile e che le ordinanze emesse negli atti preliminari al dibattimento e nel dibattimento sono impugnabili soltanto unitamente alla sentenza (art. 586 c. 1 c.p.p.).

Occorre ricordare, infine, che il principio di tassatività non deve essere inteso in senso formalistico, vigendo in materia la regola della **conservazione dell'impugnazione** prevista dall'art. 568 c. 5 c.p.p., in base alla quale la stessa è ammissibile a prescindere dalla qualificazione assegnata dalla parte che l'ha proposta ed anche se indirizzata, pur se consapevolmente, ad un giudice incompetente.

1.2. L'effetto sospensivo

In base all'art. 588 c.p.p., l'esecuzione del provvedimento impugnato resta sospesa *“dal momento della pronuncia, durante i termini per impugnare e fino all'esito del giudizio di impugnazione”*.

Il passaggio in giudicato di una decisione, infatti, dipende dal mancato esperimento di un mezzo di impugnazione ordinario idoneo a sospenderne gli effetti fintanto che la stessa non diventi definitiva acquisendo, perciò, forza esecutiva ex art. 650 c. 1 c.p.p.

La regola appena enunciata discende in via immediata dalla *presunzione di innocenza* sancita dall'art. 27 c. 2 Cost., che impone di ritenere non colpevole l'imputato persino in seguito ad una condanna confermata ovvero irrogata in grado di appello, fintanto che nei suoi confronti quella pronuncia non sia divenuta definitiva in seguito all'esaurimento di tutti i rimedi esperibili ed esperiti.

La regola in esame soffre un'eccezione con riguardo ai provvedimenti incidenti sulla libertà personale. Ed infatti, ai sensi dell'art. 588 c. 2 c.p.p., *“le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno in alcun caso effetto sospensivo”*. Questo significa, ad esempio, che l'appello del pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento o una sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa non sarebbe idoneo a sospenderne l'esecuzione. Lo stesso vale in materia di misure cautelari. Ed infatti la richiesta di riesame al tribunale della libertà non impedisce l'esecuzione della misura cautelare. Tuttavia, la regola appena descritta deve essere letta unitamente a quella contenuta nell'art. 310 c. 3 c.p.p., secondo cui *“l'esecuzione della decisione con la quale il tribunale [della libertà], accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva”*.

La citata previsione dell'art. 310 c. 3 c.p.p. mira segnatamente ad evitare che nelle more del ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la

decisione del tribunale adito dall'appello del pubblico ministero venga eseguita la pronuncia pregiudizievole emessa in seconde cure.

1.3. L'effetto estensivo

Altro principio di portata generale è quello espresso dall'art. 587 c. 1 c.p.p. in base al quale *“nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato, l'impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati”*.

Si tratta del c.d. **effetto estensivo**, che vale anche nel caso di riunione di procedimenti per reati diversi: in tal caso però l'effetto è subordinato alla presentazione di motivi relativi alla violazione della legge processuale che non siano strettamente personali (art. 587 c. 2 c.p.p.).

La regola è destinata ad operare unicamente nei **processi plurisoggettivi**, e non solo in caso di pluralità di imputati, ma anche nel caso di pluralità di parti eterogenee, purché titolari di una posizione assimilabile (art. 587 c. 3 e 4 c.p.p.): è il caso dell'impugnazione proposta dall'imputato che giova anche al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria; e, parallelamente, dell'impugnazione proposta dal responsabile civile e dal civilmente obbligato per la pena pecuniaria che giova all'imputato anche agli effetti penali, sempre che non sia fondata su motivi esclusivamente personali.

La ragione giustificativa che si colloca al fondamento della scelta del legislatore di prevedere l'estensione degli effetti favorevoli della impugnazione si rinviene per lo più nella necessità di impedire che si formino giudicati contraddittori ed indebite disparità di trattamento nei confronti di imputati (o di altre parti) che condividano situazioni giuridiche o processuali identiche o in parte assimilabili.

In questo modo, nei processi plurisoggettivi, l'inerte non incorrerà in alcuna preclusione (se non quella di proporre doglianze proprie) e potrà, quindi, partecipare al giudizio, così avvantaggiandosi degli effetti favorevoli dell'impugnazione proposta dal coimputato o dalla parte che sia titolare di un interesse identico o collegato. La norma, infatti esclude l'effetto estensivo dell'impugnazione unicamente nei casi in cui la stessa sia rivolta a consentire un nuovo giudizio relativo a posizioni personali. Tali sono quelle che riguardano la qualità e le condizioni soggettive della persona che l'ha proposta (ad esempio, erronea dichiarazione di recidiva o rivalutazione della posizione dell'impugnante sotto il profilo dell'elemento soggettivo).

Accanto alla partecipazione al giudizio del soggetto non impugnante nei termini anzidetti – che costituisce l'effetto tipico del principio dell'estensione dell'impugnazione – è possibile anche un'**estensione degli effetti della sentenza** nei confronti dell'imputato che non solo non abbia proposto impugnazione, ma che non abbia neanche partecipato al relativo giudizio.

1.4. L'effetto devolutivo

Per **devoluzione** si intende il trasferimento della cognizione ad un giudice funzionalmente diverso rispetto a quello che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Attraverso l'atto di impugnazione si rimettono, perciò, alla cognizione del giudice superiore le questioni attinenti ai capi ed ai punti della sentenza impugnata.

Per **capo** deve intendersi quella parte della decisione inerente alla singola imputazione, concernente quindi il fatto storico posto in relazione alla singola fattispecie incriminatrice contestata (ad esempio, in una sentenza vi sono tanti capi quante sono le imputazioni contestate all'imputato oppure tanti capi quanti sono gli imputati).

I punti costituiscono invece altrettanti temi affrontati nell'ambito di un capo della decisione: e dunque in ogni capo possono essere affrontate questioni inerenti l'accertamento del fatto storico, la sua attribuzione all'imputato, la sua qualificazione giuridica, l'eventuale sussistenza di cause di giustificazione, l'elemento soggettivo, le forme di manifestazione del reato (eventuale individuazione del tipo di partecipazione dei concorrenti nel reato, la valutazione delle circostanze o l'analisi della fattispecie sotto il profilo del tentativo). Un unico punto della decisione può anche sorreggere più capi di imputazione.

Ciò premesso, in base all'art. 581 c.p.p., come modificato dalla legge 103/2017, la parte che impugna è onerata, a pena di inammissibilità della sua impugnazione, del compito di indicare: a) **i capi o i punti** della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione e che intende sottoporre alla cognizione del giudice superiore; b) le prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione; c) **le richieste, anche istruttorie**; c) **i motivi**, con l'**indicazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto** a sostegno di ogni richiesta.

Così facendo si produce quale effetto la limitazione della cognizione del giudice dell'impugnazione.

Occorre tuttavia operare una distinzione. Non tutti i giudizi conseguenti ad impugnazione possono dirsi interamente devolutivi: non lo sono né il giudizio di appello, né quello conseguente al ricorso per cassazione, che infatti sono circoscritti all'analisi dei motivi proposti dall'impugnante (si definiscono *parzialmente* devolutivi). Interamente devolutivi sono invece i giudizi conseguenti al riesame della misura cautelare.

2. I titolari del diritto di impugnazione

Il principio di tassatività (v. *supra* sub 1.2.) non riguarda soltanto i casi ed i modi dell'impugnazione, ma deve considerarsi esteso anche ai soggetti. Ed infatti, legittimati a promuovere l'impugnazione sono unicamente le parti espressamente indicate dalla legge. “*Se la legge non distingue tra le diverse parti, il diritto spetta a ciascuna di esse*” (art. 568 c. 3 c.p.p.).

Due sono gli aspetti che connotano il diritto soggettivo di impugnazione: la **legittimazione ad impugnare** (attribuita ad un determinato soggetto proprio dalla legge) e l'**interesse ad impugnare**. Il **difetto di uno dei due requisiti** comporta l'**inammissibilità dell'impugnazione** (art. 591 c. 1 lett. a) c.p.p.) (v. *infra* sub 3).

2.1. L'impugnazione del pubblico ministero

L'art. 570 c. 1 c.p.p. stabilisce che “*il procuratore della repubblica presso il tribunale e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero*”. Inoltre, “*Salvo quanto previsto dall'art. 593-bis c. 2 c.p.p., il procuratore generale può proporre impugnazione nonostante l'impugnazione o l'acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento*”.

Il pubblico ministero che ha presentato le sue conclusioni può non solo proporre impugnazione ma fare richiesta – nell'atto di appello – di essere ammesso a partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello, qualora quest'ultimo lo ritenga opportuno (art. 570 c. 3 c.p.p.).

Dalle regole sopra esposte derivano conseguenze sul piano pratico che meritano di essere ricordate. In particolare, la scelta del legislatore di distribuire in capo a più magistrati del pubblico ministero la legittimazione ad impugnare può determinare, e di fatto talvolta determina, il concorrere di più impugnazioni volte anche ad ottenere risultati diversi. Ebbene, in questi casi ragioni di opportunità militano nel senso di procedere alla rinuncia, da parte di taluno degli organi impugnanti, dell'impugnazione proposta ex art. 589 c.p.p.

Si ricordi, infine, che al pubblico ministero può essere presentata richiesta motivata di proporre impugnazione, ad ogni effetto penale, dalla parte civile, dalla persona offesa anche se non costituita parte civile nonché dagli enti e dalle associazioni intervenuti ai sensi degli artt. 93 e 94 c.p.p. (art. 572 c. 1 c.p.p.). Si tratta di un potere di sollecitazione dell'intervento dell'organo di accusa esercitato da coloro che non godono di una autonoma legittimazione all'impugnazione dei capi penali della sentenza, rispetto al quale sorge per il magistrato che decide di non aderire alla richiesta l'obbligo di chiarire con decreto motivato le ragioni della propria decisione negativa.

2.2. L'impugnazione dell'imputato e del suo difensore

Ai sensi dell'art. 571 c. 1 c.p.p., “*l'imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale nominato anche prima dell'emissione del provvedimento*”.

Unica eccezione, a seguito della modifica operata con la legge 103/2017 è l'ipotesi del ricorso per cassazione, stante quanto previsto dal novellato art. 613 c. 1 c.p.p.; detta previsione stabilisce infatti che “*L'atto di ricorso, le me-*

morie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione”.

Qualora l'imputato sia soggetto a tutela, l'impugnazione dovrà essere proposta dal suo tutore; dovrà invece impugnare il curatore speciale, se si tratta di imputato incapace di intendere o di volere privo di tutore (art. 571 c. 2 c.p.p.). In tali casi l'impugnazione del rappresentante legale vale come se fosse proposta dall'imputato. Per l'imputato minorenni, in base all'art. 34 d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448, l'impugnazione può essere proposta dall'esercente la potestà genitoriale.

Al difensore dell'imputato che risulti tale al momento del deposito del provvedimento o che sia stato nominato *ad hoc* l'art. 571 c. 3. c.p.p. attribuisce un autonomo potere di impugnazione in favore del proprio assistito.

Quanto all'oggetto, l'impugnazione dell'imputato concerne non solo i **capi penali** della sentenza ma anche gli **interessi civili**. L'imputato può dunque, sempre salvo il suo interesse, impugnare i capi della sentenza aventi ad oggetto le statuizioni civili e gli obblighi di risarcimento del danno e quelli relativi alla refusione delle spese processuali (art. 574 c. 1 c.p.p.). È altresì legittimato ad impugnare le statuizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande da lui proposte per il risarcimento del danno e la refusione delle spese processuali (art. 574 c. 2 c.p.p.).

L'impugnazione per gli interessi civili è proposta con il mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza (art. 574 c. 3. c.p.p.). In ogni caso, laddove l'imputato decidesse di impugnare unicamente i capi penali della sentenza, la sua impugnazione contro la pronuncia di condanna o di assoluzione estende i suoi effetti anche alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni ed alla refusione delle spese processuali, se questa dipende dal capo o dal punto impugnato (art. 574 c. 4 c.p.p.).

Va, infine, ricordato che, quando l'imputato viene condannato al risarcimento del danno e alla refusione delle spese in favore della costituita parte civile, il giudice di appello o di cassazione investito del gravame, qualora ricorrano i presupposti per una declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia o per intervenuta prescrizione, decide ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che riguardano gli interessi civili (art. 578 c.p.p.).

Ciò vale anche per l'ipotesi in cui in secondo grado sia stata emessa una sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 ss. c.p.p., essendo stato ritenuto illegittimo il dissenso del pubblico ministero. In tal caso, sul presupposto che la sentenza di primo grado abbia statuito, riconoscendo la responsabilità dell'imputato, anche sulle questioni attinenti agli obblighi civilistici nei confronti della parte civile, il giudice di seconde cure ben potrà, nell'emettere una sentenza a pena concordata, decidere anche su quest'ultimo aspetto (art. 448 c. 3 c.p.p.).

L'art. 578-bis c.p.p. prevede, infine, che giudice di appello o la corte di cassazione, quando è stata ordinata la confisca prevista dal primo comma dell'art. 240-bis c.p. e da altre disposizioni di legge, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decide sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.

2.3. *L'impugnazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria*

Ai sensi dell'art. 575 c. 1 c.p.p., “*il responsabile civile può proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato e contro quelle relative alla condanna di questi e del responsabile civile alle restituzioni, al risarcimento del danno e alla refusione delle spese processuali. L'impugnazione è proposta con il mezzo che la legge attribuisce all'imputato*”.

Lo stesso vale per la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, qualora sia stata condannata (art. 575 c. 2 c.p.p.).

Nel caso di sentenza di assoluzione, il responsabile civile può impugnare quelle statuizioni della decisione che riguardano le domande per il risarcimento del danno e per la refusione delle spese processuali (art. 575 c. 3 c.p.p.).

Si tratta, come ricordato al paragrafo che precede, di quella sentenza di assoluzione (purché non termini con la formula del difetto di imputazione) con la quale sono state assunte le determinazioni, dietro richiesta dell'imputato, in ordine alla refusione delle spese processuali ovvero, in caso di accertata colpa grave della parte civile, di risarcimento del danno a carico della stessa (art. 541 c.p.p.), oppure della sentenza di assoluzione che ha deciso sulla domanda di refusione delle spese processuali sostenute dal responsabile civile ovvero di risarcimento del danno proposta contro il querelante (art. 542 c.p.p.).

2.4. *L'impugnazione della parte civile, del querelante, della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione*

Il codice consente alla **parte civile** di esercitare il diritto di impugnazione della **sentenza di condanna** unicamente contro i capi che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la **sentenza di proscioglimento** pronunciata nel giudizio. Legittimata a promuovere impugnazione negli stessi termini è anche la parte civile che, nell'ambito di un **giudizio abbreviato**, abbia consentito al rito speciale (art. 576 c. 1 c.p.p.).

Da notare che l'art. 576 c. 2. c.p.p. estende tale diritto anche in capo al **querelante** in relazione alla pronuncia emessa ai sensi dell'art. 542 c.p.p. e, dunque, laddove il giudice di primo grado lo abbia condannato alla refusione delle spese del procedimento ovvero, in caso di colpa grave, al risarcimento del danno in favore dell'imputato assolto perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto (v. anche l'art. 427 c.p.p.).

Occorre osservare che, con riguardo alle pronunce di condanna, la parte civile è ammessa ad impugnare i capi della sentenza che riguardano l'azione civile, sia nel caso in cui il risarcimento del danno sia stato integralmente negato, sia nel caso in cui il giudice abbia riconosciuto un danno ma lo abbia liquidato in una misura inferiore rispetto a quella indicata nelle conclusioni rassegnate,

ovvero abbia disposto la compensazione, totale o parziale, delle spese rispetto all'imputato e al responsabile civile.

Con riguardo ai proscioglimenti, nel caso in cui il pubblico ministero non impugni, la sentenza assumerà efficacia di giudicato. In tal caso l'impugnazione della parte civile mira segnatamente ad **eliminare l'effetto extrapenale del giudicato**, così da esercitare senza vincoli l'azione in sede civile.

3. L'interesse ad impugnare

Secondo l'art. 568 c. 4. c.p.p., "*per proporre impugnazione occorre avervi interesse*".

La legge processuale, infatti, non ammette l'esercizio del diritto all'impugnazione quando esso abbia come obiettivo, non l'eliminazione di un provvedimento che sia concretamente pregiudizievole per il soggetto impugnante, ma l'emanazione di una decisione esatta dal punto di vista teorico, anche se inidonea come tale a determinare alcun concreto risultato pratico favorevole.

Con riguardo alla posizione del pubblico ministero, occorre tuttavia rilevare che la funzione svolta nel processo dalla parte pubblica si identifica con la necessità di far osservare la legge (art. 73 c. 1 ord. giud.), di talché egli può sostituirsi, pur nell'ambito di un processo accusatorio, nella impugnazione dei provvedimenti, alle parti private allo scopo di contrastare decisioni emesse in violazione del principio di legalità o per far valere questioni di interesse pubblico.

Per tale ragione, con la legge 11/2018 è stato introdotto nell'art. 568 il già citato comma 4-bis a tenore del quale "*Il pubblico ministero propone impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all'imputato solo con ricorso per cassazione*".

4. La forma e la presentazione dell'impugnazione

L'impugnazione è proposta, si legge nell'art. 581 c.p.p., con **atto scritto** nel quale devono essere indicati, a pena di inammissibilità, il **provvedimento impugnato**, la **data** del medesimo, **il giudice che lo ha emesso** e sono enunciati **i capi** o **i punti** della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione, **le richieste** e **i motivi** con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta oltre alle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione.

Si tratta di requisiti imprescindibili, atteso che il loro difetto comporta l'inammissibilità dell'impugnazione proposta ex art. 591 lett. c) c.p.p.

Gli articoli successivi al 581 c.p.p. sono dedicati alla disciplina delle modalità e delle forme di presentazione dell'impugnazione.

In particolare, l'art. 582 c. 1 c.p.p., stabilisce che "*l'atto di impugnazione deve essere presentato **personalmente** o a mezzo di **incaricato** nella **cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato***".

Allo scopo, tuttavia, di facilitare la promozione dell'impugnazione, il comma 2 dell'articolo in esame consente alle parti private nonché ai loro difensori di poter depositare l'atto di impugnazione nella **cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano**, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti ad un **agente consolare all'estero**. In tali casi la cancelleria che riceve l'atto ne cura l'immediato inoltro presso la cancelleria del giudice *a quo*.

Oltre che mediante deposito, il codice consente alle parti e ai difensori di spedire l'atto di impugnazione con telegramma ovvero a mezzo di raccomandata alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (art. 583 c. 1 c.p.p.) e non – si badi bene – alla cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l'impugnante. L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma (art. 583 c. 2 c.p.p.; si veda anche l'art. 165 c. 1 disp. att. c.p.p.).

Se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell'atto deve essere autenticata da un notaio o da altra persona autorizzata quale, per esempio, il difensore (art. 583 c. 3 c.p.p.).

A cura della cancelleria del giudice *a quo* l'atto viene comunicato al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la sentenza nonché al procuratore generale. Sempre a cura della cancelleria, l'atto è comunicato senza ritardo alle altre parti private. (art. 584 c.p.p.).

L'importanza di tale comunicazione si apprezza soprattutto con riguardo alla possibilità, consentita dal codice, per le parti non impugnanti di promuovere un appello in via incidentale (v. *infra* sub 10.1.7.).

Infine, deve segnalarsi come con la legge 11/2018 siano stati previsti ulteriori adempimenti a carico del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Infatti, con l'art. 165-*bis* disp. att. c.p.p. il legislatore ha previsto che gli atti da trasmettere al giudice dell'impugnazione devono contenere, in distinti allegati formati subito dopo la presentazione dell'atto di impugnazione, a cura del giudice o del presidente del collegio che ha emesso il provvedimento impugnato, i seguenti dati: *a*) i nominativi dei difensori, di fiducia o d'ufficio, con indicazione della data di nomina; *b*) le dichiarazioni o elezioni o determinazioni di domicilio, con indicazione delle relative date; *c*) i termini di prescrizione riferiti a ciascun reato, con indicazione degli atti interruttivi e delle specifiche cause di sospensione del relativo corso, ovvero eventuali dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione; *d*) i termini di scadenza delle misure cautelari in atto, con indicazione della data di inizio e di eventuali periodi di sospensione o proroga.

Infine, in caso di ricorso per cassazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato deve inserire in un separato fascicolo, allegato al ricorso, copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606 c. 1 lett. e) c.p.p.